

Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA



Canneto Pavese



Castana



Montescano

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Prima Collina n.22 del 28.09.2011

Articolo 1

E' costituito il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina, a cui possono aderire i cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nei Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano, o nei Comuni limitrofi.
Il Gruppo ha sede presso il Municipio di Castana.

Articolo 2

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Articolo 3

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte dei Sindaci dell'Unione, oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art.5.

I Sindaci dell'Unione individuano le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 4

I Sindaci dell'Unione, in ottemperanza all'art. 15 della legge 225/1992 sono l'autorità di protezione civile ed assumono, al verificarsi dell'emergenza nel territorio dei Comuni facenti parte del gruppo, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla persona. I Sindaci dell'Unione sono i responsabili unici del gruppo intercomunale di protezione civile e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività.

Articolo 5

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Articolo 6

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 8

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate né possono utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo per scopi diversi da quello sociale.

Gli appartenenti al Gruppo non possono sostituirsi in alcuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento.

Articolo 9

Il Gruppo intercomunale può avvalersi di contributi concessi:

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art.2 del DPR 8 Febbraio 2001 n.194;
- dalla Regione Lombardia, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi della vigente normativa;
- dagli Enti Locali costituenti l'Unione con le modalità di cui al successivo comma 2 lett. e);
- dai privati a titolo di donazioni al gruppo di volontari.

Ai volontari saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 8 Febbraio 2001 n.194 i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 Agosto 1991 n. 266;
- d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare la Capo Istituto;
- e) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento dei Sindaci dell'Unione. Su parere dei Sindaci dell'Unione, l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina provvederà a rimborsare le spese documentate entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio e per le attività preventivamente autorizzate.

Articolo 10

I Sindaci dell'Unione sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontario attuata dai Sindaci dell'Unione, in via precauzionale, e, ad insindacabile giudizio dagli stessi Sindaci, l'eventuale espulsione.

Articolo 11

Presso al Segreteria del Comune sede del Gruppo è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

sez. a) comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art.1;
sez. b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

L'Unione di comuni lombarda Prima Collina inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo intercomunale nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9, lettera e).